



L'IRRESISTIBILE AVANZATA DELL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE NELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA E LA RESPONSABILITÀ DELL'AVVOCATURA

Il caso dello spoglio dei ricorsi nella Sezione tributaria della Cassazione.

Il problema dell'intelligenza artificiale nella giustizia tributaria non riguarda solo l'eventuale automatizzazione della decisione, ma anche la crescente incidenza dei sistemi di IA sulle attività preliminari di selezione e rappresentazione della controversia. La relazione sostiene che, nel processo tributario, tali operazioni non siano sempre neutrali: la classificazione degli atti, la sintesi dei motivi, l'individuazione delle questioni e la selezione delle fonti rilevanti possono già orientare l'esercizio della funzione giurisdizionale. Alla luce della Costituzione, dell'IA Act, della legge n. 132/2025 e delle recenti raccomandazioni di CSM e CPGT, il contributo esamina i limiti dell'ausilio tecnologico, i rischi emersi nelle più recenti sperimentazioni e il ruolo dell'avvocato tributarista nella tutela del contraddittorio, della trasparenza e dell'umanità della decisione giudiziaria nel processo tributario.

Sommario: 1. Il fondamento costituzionale della giurisdizione - 1.1 La distinzione tra attività giurisdizionale ed attività ausiliarie - 2. Il quadro normativo ed i limiti dell'ausilio tecnologico - 2.1. L'IA Act e la tutela dei diritti fondamentali - 2.2. La legge n. 132/2025 - 3. Le indicazioni del CSM e del CPGT - 3.1. Le raccomandazioni del CSM - 3.2. Le raccomandazioni del CPGT - 4. I recenti allarmi provenienti dal settore tributario - 4.1 – Le sentenze “distratte” predisposte con sistemi di intelligenza artificiale - 4.2 Il progetto IUSDICO - 4.3. Lo “spoglio” sperimentale presso la Sezione tributaria della Cassazione - 5. La formazione dei nuovi magistrati tributari - 6. Il ruolo e la responsabilità dell'avvocatura specialistica.

1. Il fondamento costituzionale della giurisdizione

Ogni riflessione sull'impiego dell'intelligenza artificiale nella giustizia deve muovere dal fondamento costituzionale della giurisdizione. L'art. 101 Cost. dispone che la giustizia è amministrata in nome del popolo e che i giudici sono soggetti soltanto alla legge. In questa duplice affermazione si rinviene il criterio ordinatore per valutare limiti e condizioni di ammissibilità dell'ausilio tecnologico negli uffici giudiziari.

La tecnologia può dunque assolvere funzioni materiali, organizzative e accessorie; non può invece investire il nucleo della funzione giurisdizionale, che comprende l'interpretazione



della norma, la selezione dei fatti rilevanti per la decisione, la valutazione della prova e, ovviamente, la decisione¹.

Dagli artt. 24, 101, 104, 108 e 111 della Costituzione discende poi che indipendenza e imparzialità presidiano non soltanto l'esito finale, ma l'intero itinerario cognitivo che conduce il giudice alla decisione. Alle stesse conclusioni conducono le fonti sovranazionali: la necessaria permanenza della decisione in capo al giudice trova fondamento negli artt. 6, § 1, CEDU e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che riconoscono il diritto ad una decisione resa da un giudice indipendente, imparziale e precostituito per legge.

Tale assetto trova recente conferma nei principi elaborati dalla CEPEJ (Commissione europea per l'efficienza della giustizia istituita dal Consiglio d'Europa), e in particolare nel principio del controllo umano (*"under user control"*), nonché nelle *Guidelines* del 2025 sull'impiego dell'IA generativa nei tribunali, che riconducono espressamente tale impiego alle garanzie del giusto processo e dell'indipendenza giudiziaria di cui all'art. 6 CEDU².

L'esperienza giudiziaria degli ultimi mesi induce l'Avvocatura ad interrogarsi sul tumultuoso sviluppo dell'intelligenza artificiale applicata al diritto e in particolare al sistema giurisdizionale, segnatamente a quello tributario.

Emergono infatti esperienze pratiche e sperimentazioni applicative di sistemi di Intelligenza Artificiale che mettono in dubbio i tradizionali principi di rango costituzionale secondo cui è solo il giudice a decidere la causa.

È opinione comune che l'impiego dell'intelligenza artificiale nella Giustizia deve restare trasparente, delimitato ed ausiliario.

Ma non basta riservare al giudice la sottoscrizione finale del provvedimento, perché deve rimanergli riferibile e riservato tutto ciò che contribuisce alla formazione del giudizio, a partire dalle scelte preliminari rilevanti per la selezione di fatti, documenti e normative applicabili³. Quando viceversa al giudice perviene una selezione preformata di ciò che rileva e ciò che invece può essere trascurato ai fini della decisione, l'interferenza con la giurisdizione è già in atto.

Recentissime notizie relative all'individuazione di sentenze tributarie di merito alla cui stesura (integrale o parziale non è dato sapere) hanno contribuito non identificati sistemi di

¹ Flick G.M. - Flick C., *L'algoritmo d'oro e la torre di Babele. Il mito dell'informatica*, Milano, 2022; Flick G.M., *La parola dal giardino dell'Eden all'intelligenza artificiale attraverso la Torre di Babele*, in *Costituzionalismo.it*, n. 3/2025, § 6, «Intelligenza artificiale e "riserva di umanità"».

² CEPEJ, *European Ethical Charter on the Use of Artificial Intelligence in Judicial Systems and their Environment*, 3-4 dicembre 2018, principio n. 5 ("Under user control"); CEPEJ, *Guidelines on the Use of Generative Artificial Intelligence by Courts and Judicial Professionals*, dicembre 2025, § 2.2.1, "Right to a fair trial and judicial independence (Article 6 ECHR)"

³ Amato G., *Intelligenza artificiale: distingue frequenter*, LUMSA, Roma, 28 marzo 2023, sulla necessità di individuare un limite alla sostituibilità dell'uomo da parte dell'intelligenza artificiale proprio nelle attività decisorie e, in particolare, nella funzione giudiziaria.



intelligenza artificiale, nonché alla sperimentazione presso la Corte di Cassazione di attività di spoglio e selezione dei ricorsi mediante sistemi automatici, fanno prepotentemente emergere i problemi giuridici ed etici fino ad oggi affrontati sul piano solo ipotetico.

Il presente scritto si propone di segnalare all'attenzione di tutti i colleghi il tumultuoso avanzare delle tecnologie nella gestione quotidiana della macchina giudiziaria, non per giungere a risultati e valutazioni definitivi e senza alcuna pretesa di esaustività dell'approfondimento, ma con l'obiettivo di mantenere alta la guardia dell'avvocatura specialistica in difesa dei diritti fondamentali e del Giusto Processo.

1.1. La distinzione tra attività giurisdizionale ed attività ausiliarie

Va anzitutto ricostruito l'ambito di applicazione della recente normativa unionale e nazionale.

L'esperienza processuale insegna che la selezione del materiale rilevante per la decisione non è mai attività neutrale rispetto all'esito del giudizio.

I fatti rilevanti per la decisione non sono quasi mai dati oggettivi, ma il risultato di una selezione condotta in funzione del dato normativo. Selezionare il fatto già significa operare una prima qualificazione e distinzione giuridica⁴.

Ciò rileva anche rispetto alle operazioni ritenute solamente preparatorie alla decisione: se la fase preliminare implica infatti una scelta, sia essa solamente di semplificazione o di "gerarchizzazione" del materiale agli atti della causa, essa non può quasi mai essere ritenuta attività "neutra".⁵

Anche le posizioni dottrinarie più aperte all'uso dell'IA come ausilio all'attività del giudice riconoscono che l'esercizio della funzione giurisdizionale in senso stretto non sia delegabile a sistemi automatici.

La linea interpretativa che si intende in questa sede sostenere è più rigorosa e investe anche le attività strumentali a quella propriamente giurisdizionale, laddove tali attività siano in grado di influire sulla decisione del giudice.

È discusso se le attività di "spoglio" degli atti introduttivi del giudizio rientrino nell'attività riservata o ne rimangano estranee, soprattutto in quei casi in cui l'iniziale "instradamento" comporti la selezione dei fatti, dei motivi o dei precedenti giurisprudenziali pertinenti, il cui

⁴ Fasano A., *L'intelligenza artificiale e il giudice tributario: i limiti dell'utilizzo. Casi pratici*, in Ciriello A. (a cura di), *Giustizia 4.0: diritti, algoritmi e nuovi equilibri*, Napoli, 2026, pp. 434-435, sul ruolo del fatto nell'interpretazione della norma.

⁵ Luciani M., *La decisione giudiziaria robotica*, in Rivista AIC, n. 3/2018, 30 settembre 2018, pp. 872-893.



diverso esito incida anche solo fattualmente sul successivo iter processuale e valutativo del giudice.⁶

Nel processo tributario di merito il problema è ancora più delicato, trattandosi di cause spesso seriali dal punto di vista della catalogazione, derivando da iniziative accertative che l'Amministrazione promuove nei confronti di una pluralità di contribuenti, la cui posizione è inizialmente comune per tipologia di iniziative accertative, per poi differenziarsi nel concreto atteggiarsi delle condotte fattuali e dichiarative.

Trattandosi di vicende soprattutto documentali, il rischio è che la prima valutazione dell'incarto processuale operata in sede di cernita possa portare alla definitiva sussunzione della fattispecie in *cluster* preventivamente definiti e destinati ad una soluzione standardizzata.

Come noto, già l'esposizione dei fatti è il risultato di una delicata operazione selettiva degli elementi ritenuti rilevanti. Se tale operazione viene affidata ad un sistema automatico, l'incidenza della selezione interviene già al momento di catalogazione della controversia. E poiché individuare ciò che conta significa mettere in relazione il fatto con la norma destinata a regolarlo, anche l'attività preparatoria della decisione, quando implica scelte talvolta irreversibili, partecipa della funzione giurisdizionale e deve restare affidata al giudice o comunque sotto la sua responsabilità.⁷

2. Il quadro normativo ed i limiti dell'ausilio tecnologico

È ormai noto l'insieme di fonti che, pur lasciando aperti rilevanti dubbi applicativi, converge nel riaffermare la centralità del giudice e l'esigenza di un controllo umano effettivo.

Occorre però distinguere ciò che è già imposto dal diritto positivo da ciò che rappresenta un'area grigia suscettibile di diversa interpretazione sul piano delle garanzie.

2.1. L'IA Act e la tutela dei diritti fondamentali

Il regolamento (UE) 2024/1689 considera ad alto rischio, alle condizioni previste dall'art. 6 e dall'allegato III, punto 8, lettera a), i sistemi destinati ad assistere le autorità giudiziarie nella ricerca e interpretazione dei fatti e del diritto e nell'applicazione della legge al caso concreto. Il considerando 61 ne chiarisce la ragione: tali impieghi possono incidere sullo Stato di diritto, sulle libertà individuali e sul diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale.⁸

⁶ Donati F., *Intelligenza artificiale e giustizia*, in Rivista AIC, n. 1/2020, 2 marzo 2020, pp. 415-436, spec. §§ 5-7.

⁷ Ragucci G., *Opportunità e rischi dell'uso dell'IA nel giudizio tributario*, in Ciriello A. (a cura di), *Giustizia 4.0: diritti, algoritmi e nuovi equilibri*, Napoli, 2026, pp. 426-433.

⁸ Regolamento (UE) 2024/1689, considerando 61, art. 6 e allegato III, punto 8, lett. a); cfr. art. 14.



Lo stesso considerando 61 ribadisce che la decisione finale deve restare a guida umana e distingue gli impieghi giudiziari dalle attività amministrative puramente accessorie che non incidono sui singoli casi.

La classificazione come sistema ad alto rischio, tuttavia, non comporta un divieto generale di assistenza nelle fasi preparatorie. Il limite più stringente che si intende in questa sede sostenere non emerge dalla fonte unionale, ma deve essere ricercato nel sistema e nella Costituzione.⁹

2.2. La legge n. 132/2025

Come noto, la Legge 23 settembre 2025, n. 132 reca all'art. 15 la disposizione di riferimento per il settore giudiziario, riservando sempre al magistrato ogni decisione concernente interpretazione ed applicazione della legge, la valutazione dei fatti e delle prove e l'adozione dei provvedimenti.

La riserva umana investe, dunque, l'intero nucleo essenziale della funzione giurisdizionale: diritto, fatto, prova e decisione.¹⁰

Una siffatta previsione non può evidentemente essere ridotta ad una semplice "ratifica" umana del risultato prodotto dal sistema¹¹. La legge pretende che le valutazioni giuridiche e probatorie dalle quali quel risultato dipende siano compiute personalmente dal magistrato.

La criticità può emergere con particolare evidenza quando resti "opaca" una selezione compiuta da un sistema a monte della decisione del giudice: si pensi ad un documento non valorizzato, al motivo d'impugnazione sintetizzato e selezionato in modo riduttivo, il precedente giurisprudenziale assunto come decisivo senza confronto con la fattispecie concreta. È precisamente su questo terreno che la riserva dell'art. 15 impone una lettura rigorosa della variegata casistica che sta iniziando ad emergere nella pratica giudiziaria.

Il comma 2 dell'art. 15 attribuisce al Ministero della giustizia la disciplina degli impieghi dell'IA "per l'organizzazione dei servizi relativi alla giustizia, per la semplificazione del lavoro giudiziario e per le attività amministrative accessorie"; il comma 3 prevede inoltre, sino alla compiuta attuazione dell'IA Act, un regime di autorizzazione ministeriale per la

⁹ Si segnala che le specifiche disposizioni dell'IA Act relative ai sistemi di intelligenza artificiale classificati ad alto rischio, tra i quali rientrano – alle condizioni previste dall'Allegato III – anche quelli utilizzati in ambito giudiziario, diverranno applicabili solo dal 2 dicembre 2027, a seguito del recente rinvio operato dal Regolamento (UE) 2026/1744 dell'8 luglio 2026 c.d. Digital Omnibus on IA, pubblicato nella GUUE del 24 luglio 2026 ed entrato in vigore il 27 luglio 2026. Il differimento non determina, tuttavia, un vuoto di tutela fino alla nuova data del 2027: operano infatti i principi e le garanzie derivanti dalla Costituzione, le disposizioni della legge n. 132/2025 che riservano al magistrato le valutazioni e le decisioni proprie della funzione giurisdizionale, nonché la normativa in materia di protezione dei dati personali.

¹⁰ Legge 23 settembre 2025, n. 132, artt. 13, 14 e 15, in G.U. n. 223 del 25 settembre 2025, entrata in vigore il 10 ottobre 2025.

¹¹ Benanti P., *Human in the loop. Decisioni umane e intelligenze artificiali*, Milano, 2022, pp. 126-130.



CAMERA DEGLI AVVOCATI TRIBUTARISTI DEL VENETO

sperimentazione e l'impiego dei sistemi di intelligenza artificiale negli uffici giudiziari ordinari.

Tali previsioni non autorizzano in alcun modo il trasferimento a sistemi automatici di segmenti pur secondari del complessivo iter decisionale¹².

Da notare che la legge 132/2025 prevede la riserva sostanziale dell'art. 15, primo comma, con riferimento al «magistrato» e pone quindi un principio generale di umanità della decisione: si tratta di previsione certamente applicabile anche alla Giustizia Tributaria.

Diverso è invece il piano organizzativo dei commi successivi, costruito attorno al Ministero della giustizia e al regime di autorizzazione delle sperimentazioni negli uffici giudiziari ordinari.

La magistratura tributaria, oggi finalmente professionalizzata (L. 130/2022) ed inserita in un distinto assetto di governo e amministrazione, non può essere assimilata, sul piano organizzativo, alla magistratura ordinaria.

Ne deriva un'asimmetria tra giustizia ordinaria e tributaria che non vede attenuate le garanzie sostanziali del processo tributario — tanto più alla luce dell'IA Act e dei principi europei e nazionali sul giusto processo — ma lascia di fatto all'organo di autogoverno della Giustizia Tributaria l'individuazione di regole operative di utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale da parte dei giudici tributari.¹³

3. Le indicazioni del CSM e del CPGT

Gli atti di indirizzo degli organi di autogoverno delle due magistrature assumono, in questa fase, particolare rilievo¹⁴. Essi non sostituiscono la legge, né possono modificarne i limiti,

¹² In chiave sistematica rilevano anche gli artt. 13 e 14 della stessa legge 132/25: il primo, sulle professioni intellettuali, riconduce l'uso dell'IA alle attività strumentali e di supporto, con mantenimento della prevalenza del lavoro intellettuale; il secondo, sulla pubblica amministrazione, richiede conoscibilità del funzionamento e tracciabilità dell'impiego, lasciando alla "persona" il potere decisionale e la responsabilità del provvedimento.

¹³ Autuori G.A., «Umano, troppo umano». *Intelligenza artificiale e diritto tributario*, in *Questione Giustizia*, 2026, § 3.3, spec. sul peculiare ruolo del giudice tributario e sulla necessità che l'IA resti strumento di supporto.

¹⁴ Il Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa (CPGA) ha invece adottato la delibera n. 15/2026 dell'11-17 febbraio 2026 (pubblicata in G.U. 30 giugno 2026) che interviene direttamente sul regolamento interno dell'organo di autogoverno. La motivazione richiama espressamente le raccomandazioni della ENCJ – Rete europea dei Consigli superiori delle magistrature, e in particolare la Dichiarazione di Roma del 14 giugno 2024, secondo la quale i Consigli della magistratura devono definire gli standard per l'utilizzo delle tecnologie digitali, comprese quelle basate sull'IA, assumendo un ruolo attivo nella valutazione delle soluzioni di intelligenza artificiale. L'art. 23 del regolamento del CPGA ora attribuisce espressamente a tale organo la competenza ad adottare «atti di indirizzo sull'uso della tecnologia, sullo sviluppo dell'architettura dei sistemi informativi, sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale nei sistemi informativi della giustizia amministrativa, sull'amministrazione dei database, sulla protezione e sul riutilizzo dei dati della giustizia amministrativa».



ma traducono i principi in indicazioni operative, così rendendo immediatamente tangibili i rischi delle sperimentazioni.

3.1. Le raccomandazioni del CSM

La lettura congiunta della delibera dell'8 ottobre 2025 e dell'aggiornamento del 22 luglio 2026 restituisce un indirizzo articolato: apertura ad alcuni usi ausiliari, riserva al magistrato di ogni valutazione e garanzie che investono anche la posizione delle parti in giudizio.¹⁵

Già nelle premesse del 2025 il CSM prevede la necessità di verifica e contestazione degli output dei sistemi, la trasparenza dell'elaborazione algoritmica, la subordinazione all'autonomia valutativa del giudice e la parità informativa tra le parti.

Quest'ultimo passaggio è decisivo, perché chiarisce che il controllo non si esaurisce nel rapporto tra magistrato e strumento tecnico: quando l'elaborazione incide sul processo, dev'essere consentito anche alla difesa di comprenderla e contestarla.¹⁶

La medesima delibera del 2025 distingue la ricerca nelle banche dati giurisprudenziali, la selezione automatica della giurisprudenza ritenuta più rilevante, l'individuazione di tendenze interpretative prevalenti e la costruzione di schemi motivazionali. Per queste ultime operazioni, in quanto idonee a orientare l'interpretazione giuridica, venivano imposte cautele più rigorose.¹⁷

L'aggiornamento del 2026 vede ora l'ammissione, negli ambienti istituzionali autorizzati ed alle condizioni indicate, della classificazione degli atti, l'analisi strutturata delle posizioni processuali, la sintesi documentale ed il confronto tra le prospettazioni delle parti per l'individuazione del *thema decidendum* e del *thema probandum*.

Il perimetro così consentito è quindi più ampio della sola attività materiale. Ma il Consiglio richiede la necessità del controllo umano, negando l'attività automatica in mancanza di una validazione espressa, con verifica dell'output prima di qualsiasi impiego. Interpretazione, valutazione delle prove e formazione del convincimento restano sempre riservate al magistrato.¹⁸

¹⁵ CSM, delibera 8 ottobre 2025, *Raccomandazioni sull'uso dell'intelligenza artificiale nell'amministrazione della giustizia*; CSM, delibera 22 luglio 2026.

¹⁶ CSM, delibera 8 ottobre 2025, premesse, p. 1; § 5, pp. 11-12; principi confermati dalla delibera 22 luglio 2026, §§ 1 e 8.

¹⁷ CSM, delibera 8 ottobre 2025, § 3, pp. 8-9, e § 4, pp. 9-10.

¹⁸ CSM, delibera 22 luglio 2026, § 2, pp. 1-2; § 4, p. 3; § 8, pp. 5-6.



La sperimentazione richiamata dal CSM ha inoltre evidenziato punti deboli meritevoli di attenzione, che impongono il mantenimento della costante responsabilità umana.¹⁹

3.2. Le raccomandazioni del CPGT

In parte diversa e per alcuni aspetti più prudente è l'impostazione adottata dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria con la delibera n. 275 del 3 marzo 2026, recante le prime raccomandazioni sull'impiego dell'intelligenza artificiale nell'amministrazione della giustizia tributaria.

Il CPGT muove dai medesimi principi di legalità, trasparenza, proporzionalità e autonomia decisionale già posti a fondamento delle raccomandazioni del CSM, ma li declina tenendo conto delle specificità della giurisdizione tributaria e, soprattutto, della particolare esposizione di un processo prevalentemente documentale all'impiego di strumenti di analisi automatizzata.

L'intelligenza artificiale è considerata una risorsa potenzialmente utile per l'analisi documentale, la ricerca giurisprudenziale, la gestione del contenzioso caratterizzato da elevata serialità e la razionalizzazione dei flussi informativi; tali potenzialità sono tuttavia immediatamente controbilanciate dal richiamo ai rischi connessi all'opacità dei processi algoritmici, ai bias, al disallineamento dei risultati, alla protezione dei dati e, più in generale, alla possibile incidenza dell'automazione sull'autonomia della funzione giurisdizionale.²⁰

Su questo presupposto, la delibera traccia una distinzione netta tra attività ausiliarie e organizzative e attività propriamente decisorie. Alla prima area vengono ricondotte la gestione amministrativa dei procedimenti, l'analisi statistica dei dati processuali, la ricerca dei precedenti giurisprudenziali e lo smistamento degli atti: impieghi che possono semplificare il lavoro del magistrato senza interferire con l'esercizio della funzione giurisdizionale. Restano invece riservate al giudice l'interpretazione e l'applicazione della legge, la valutazione dei fatti e delle prove e l'adozione del provvedimento finale. In questa prospettiva il CPGT esclude espressamente la compatibilità con l'art. 15 della legge n. 132/2025 dei sistemi riconducibili alla c.d. «giustizia predittiva», quando siano diretti a formulare, sulla base dell'elaborazione statistica di precedenti, una previsione sul possibile esito della controversia.²¹

Particolarmente significativa è la cautela adottata per la fase transitoria. Fino alla disponibilità di sistemi conformi al quadro europeo, il CPGT esclude l'utilizzo non autorizzato di strumenti di IA nell'attività giudiziaria in senso stretto. La sperimentazione

¹⁹ CSM, delibera 22 luglio 2026, § 5, pp. 3-4, e §§ 5 e 7, pp. 4-5; Parodi C., *Le nuove Raccomandazioni del CSM sull'intelligenza artificiale nella giustizia. Dalla cautela difensiva alla governance del rischio*, in *Sistema penale*, 24 luglio 2026.

²⁰ CPGT, delibera n. 275 del 3 marzo 2026, pp. 3-4; raccomandazioni, §§ 1-2, pp. 7-9.

²¹ CPGT, delibera n. 275/2026, pp. 4-5; raccomandazioni, § 1, pp. 7-8.



CAMERA DEGLI AVVOCATI TRIBUTARISTI DEL VENETO

di applicazioni suscettibili di incidere anche sull'attività giurisdizionale viene ammessa soltanto in ambienti protetti, sotto la supervisione congiunta del Dipartimento della Giustizia Tributaria del Ministero dell'economia e delle finanze e dello stesso CPGT, con anonimizzazione e tracciabilità dei dati.

Anche per le attività amministrative e organizzative strumentali all'attività giudiziaria si prevede l'impiego di strumenti forniti dall'amministrazione, idonei a garantire la riservatezza e ad escludere l'utilizzazione dei dati del singolo magistrato per l'addestramento dei sistemi; nelle more, viene espressamente escluso l'utilizzo nei sistemi di IA generalista di dati sensibili contenuti negli atti processuali.²²

È soprattutto su questo terreno che emerge una diversa accentuazione rispetto alle raccomandazioni del CSM. Queste ultime riconoscono che i sistemi di IA possono assistere il magistrato anche in alcune fasi preparatorie dell'attività decisionale, mediante sintesi, suggerimenti e correlazioni informative, purché l'output rimanga verificabile e contestabile e sia integralmente subordinato all'autonomia valutativa del giudice.

Il CPGT, pur muovendo dagli stessi principi, sembra adottare nella fase attuale una linea maggiormente cautelativa: viene distinta con maggiore nettezza l'area organizzativa e ausiliaria dall'attività giudiziaria in senso stretto e viene subordinato l'ingresso dell'IA in quest'ultima ad una preventiva sperimentazione istituzionale in ambiente protetto.²³

La differenza non riguarda, dunque, l'intensità della «riserva di umanità» della decisione, che in entrambi i sistemi rimane ferma, ma il perimetro entro il quale l'IA può assistere il magistrato prima della decisione. Nel modello delineato dal CPGT il controllo umano non interviene soltanto a valle, come verifica critica dell'output: esso deve essere assicurato già a monte, attraverso la selezione degli strumenti utilizzabili, la qualità e la tracciabilità dei dati, la sperimentazione controllata e la possibilità per il magistrato di comprendere e verificare autonomamente il risultato prodotto dal sistema.

Questa cautela assume particolare rilievo nel processo tributario, nel quale è opinione diffusa che la serialità di una parte del contenzioso, la struttura prevalentemente documentale del processo e la disponibilità di grandi quantità di precedenti rendano la materia particolarmente adatta all'impiego dell'intelligenza artificiale, ma espongono al tempo stesso al rischio che operazioni apparentemente neutrali di classificazione, selezione o correlazione dei dati incorporino, già nella fase preparatoria, criteri valutativi suscettibili di orientare il successivo percorso decisionale.²⁴

²² CPGT, delibera n. 275/2026, pp. 5-6.

²³ Cfr. CSM, *Raccomandazioni sull'uso dell'intelligenza artificiale nell'amministrazione della giustizia*, delibera plenaria 8 ottobre 2025; CPGT, delibera n. 275/2026, pp. 3-6.

²⁴ Autuori G.A., «Umano, troppo umano». *Intelligenza artificiale e diritto tributario*, cit., §§ 2, 3.3 e 4.



4. I recenti allarmi provenienti dal settore tributario

Proprio dal settore tributario sono recentemente balzati agli onori delle cronache nazionali alcuni episodi sintomatici del delicato momento di passaggio che stiamo attraversando.

4.1 – Le sentenze “distratte” predisposte con sistemi di intelligenza artificiale

I principi esaminati nei precedenti paragrafi trovano un concreto banco di prova in due recenti provvedimenti della giustizia tributaria, nei quali compaiono formule redazionali estranee al linguaggio ed alla funzione della sentenza.

Questi episodi ripropongono il problema dell'effettività del controllo sugli strumenti impiegati dal giudice tributario nella predisposizione della sentenza: la riserva al giudice dell'interpretazione della legge, della valutazione dei fatti e delle prove e dell'adozione della decisione non può evidentemente esaurirsi nella sottoscrizione di un testo affidato alla redazione di sistemi automatici, ma esige la sua consapevole e integrale verifica da parte dei soggetti responsabili (presidente ed estensore).

Occorre tuttavia prudentemente valutare gli elementi a disposizione, come emergenti dalle sentenze di seguito esaminate.

Il primo caso riguarda la sentenza n. 401/2025 della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Treviso, Sezione 1, depositata il 10 dicembre 2025. Il giudizio si è concluso con la dichiarazione di estinzione per intervenuta conciliazione e compensazione delle spese. Nel corpo del provvedimento è rimasta inserita una formula redazionale estranea alla motivazione.²⁵

La definizione conciliativa della controversia certo attenua la portata dell'episodio rispetto al normale esercizio della funzione decisoria, senza però privarlo di rilievo in quanto anche la pronuncia di estinzione presuppone la verifica giudiziale dei presupposti della conciliazione e dei suoi effetti sul processo. Il controllo richiesto al giudice deve pertanto investire la corrispondenza del provvedimento agli atti ed alla vicenda processuale, la correttezza giuridica delle richieste delle parti e la coerenza della motivazione. L'anomalia riscontrata evidenzia quanto meno una carenza nella revisione del testo depositato; ma non dimostra ancora che le valutazioni giuridiche siano state delegate a un sistema di intelligenza artificiale.

Il secondo episodio, balzato alle cronache nazionali, concerne la sentenza n. 981/11/2026 della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo depositata il 17 febbraio 2026, con la quale è stato rigettato un ricorso contro un preavviso di fermo amministrativo. Anche in questo provvedimento compare una formula estranea al contenuto proprio della sentenza,

²⁵ “Ecco la bozza della sentenza completa e pulita, pronta per l'uso”



riferibile ad un'attività di revisione del documento²⁶. Trattandosi di una pronuncia di rigetto, l'esigenza di chiarire le modalità di elaborazione del testo e il controllo esercitato dal giudice assume particolare rilievo. Resta ferma, anche in questo caso, la distinzione tra l'anomalia redazionale e l'accertamento dell'incidenza dell'ausilio tecnologico sulla decisione, in quanto la prima non costituisce prova sufficiente del secondo aspetto.²⁷

Considerati alla luce delle raccomandazioni del CSM (2025) ed ora del CPGT (le cui raccomandazioni del marzo 2026 sono peraltro successive alla data di deposito delle due sentenze), i due episodi mostrano quanto sia essenziale rendere effettiva e controllabile la cruciale distinzione tra mera assistenza alla redazione del testo della decisione ed il ben più grave coinvolgimento del sistema di IA nella funzione giurisdizionale.

La selezione degli strumenti, le condizioni del loro impiego e la verifica critica dei risultati, illustrate nei precedenti paragrafi, devono tradursi in un costante controllo del giudice sull'intero procedimento di decisione e formazione del provvedimento. La sua sottoscrizione non può evidentemente ridursi alla ratifica formale di un testo predisposto mediante ausili esterni nemmeno identificati, ma deve esprimere l'assunzione personale e consapevole delle ragioni e delle conclusioni della pronuncia.

Il rilievo di queste vicende supera, dunque, il contenuto più o meno grave dei difetti redazionali dimenticati dai giudici (presidente e relatore firmatari), perché la presenza nelle sentenze di tracce estranee alla motivazione può ingenerare nelle parti (e in generale nei lettori delle sentenze rese *“In nome del Popolo Italiano”*) il dubbio sull'effettiva verifica del documento e sulla riconducibilità del suo contenuto ai giudici.

È evidente come la qualità e la coerenza del linguaggio giudiziario concorrano, in questa prospettiva, alla credibilità della motivazione e più in generale alla fiducia dei cittadini e delle imprese nella giurisdizione e nelle istituzioni.

La «riserva di umanità» richiede perciò un controllo sostanziale, del quale il provvedimento costituisca un'espressione riconoscibile, impegnando giudici e magistrati tributari alla tutela delle istituzioni e delle parti del giudizio, oltre che della propria personale credibilità.

4.2 Il progetto IUSDICO

²⁶ *“Perfetto. Ho eliminato duplicazioni, snellito le parti ridondanti, accorpato passaggi ripetitivi sulla natura cautelare e sulla proporzionalità, armonizzato i raccordi logici e sistemato la parte finale (coerentemente con la compensazione delle spese). Di seguito trovi il testo riorganizzato e pulito, pronto per essere inserito in sentenza.”*

²⁷ CGT di primo grado di Palermo, sentenza n. 981/11/2026, depositata il 17 febbraio 2026. Cfr. Bozzo A., *«Pronto per essere inserito in sentenza»: il chatbot, il giudice e il confine della revisione stilistica*, in NT+ Diritto – Il Sole 24 Ore, 5 ottobre 2026, pp. 1-3, sul confine tra revisione stilistica e rielaborazione della struttura argomentativa, sul controllo personale del giudice e sulla distinzione tra anomalia redazionale e invalidità della pronuncia.



CAMERA DEGLI AVVOCATI TRIBUTARISTI DEL VENETO

Particolare attenzione merita dunque la presentazione della piattaforma IUSDICO al recente convegno annuale di Capri del 3 ottobre 2026²⁸.

Il progetto, presentato dal presidente della Commissione Informatica del CPGT, afferma di voler preservare integralmente la funzione del giudice e promette la verificabilità delle fonti e la tracciabilità delle elaborazioni. Accanto alla ricerca giurisprudenziale, tuttavia, contempla anche l'”analisi del fascicolo”, con individuazione delle parti, del tributo, delle annualità, delle questioni giuridiche e delle principali eccezioni processuali, nonché la predisposizione di una scheda contenente normativa e giurisprudenza ritenute rilevanti.

Pur mancando allo stato ogni ulteriore dettaglio tecnico, sono già questi aspetti a destare preoccupazione. Individuare le questioni, scegliere le eccezioni da rappresentare e qualificare norme e precedenti come rilevanti già comporta una selezione giuridicamente significativa. La scheda elaborata dal sistema rischia così di conformare anticipatamente l'esito del giudizio, proponendo al giudice un facile percorso logico-giuridico di possibile e comprensibile “appiattimento”.

Le cautele indicate in sede di presentazione della piattaforma devono essere attentamente vagliate e controllate: ogni indicazione fornita dal sistema deve poter essere controllata e il materiale informativo deve essere verificabile.

Ma, se la scheda o la classificazione incidono sulla rappresentazione della controversia e sulla sua trattazione, la garanzia deve essere sviluppata anche sul piano del contraddittorio, consentendo ai difensori di poterne verificare il contenuto e di segnalare omissioni, errori, assimilazioni improprie o precedenti inconferenti.

4.3. Lo “spoglio” sperimentale presso la Sezione tributaria della Cassazione

Lo spoglio dei ricorsi presso la Corte di cassazione costituisce un'attività particolarmente delicata, anteriore alla redazione della sentenza e suscettibile di incidere sul percorso processuale della controversia.

La Relazione sull'amministrazione della giustizia nell'anno 2025, presentata dal Primo Presidente il 30 gennaio 2026, descrive lo “spoglio evoluto” come attività di collegamento del singolo ricorso ai precedenti giurisprudenziali, volta a individuare sin dalle fasi iniziali le questioni nuove o già decise e i procedimenti connessi. Tale attività concorre a orientare il ricorso verso la proposta di definizione accelerata ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c. (PDA), l'adunanza camerale o la pubblica udienza.²⁹

²⁸ Maiello T., *“IUSDICO: nasce la prima piattaforma pensata dai giudici per i giudici”*, progetto presentato a margine del Convegno *“L'impatto e le prospettive della digitalizzazione e dell'intelligenza artificiale sulla giustizia tributaria”*, Capri 03.10.2026.

²⁹ D'Ascola P., *Relazione sull'amministrazione della giustizia nell'anno 2025*, Roma, 30 gennaio 2026, cap. XII, §§ 2-3, pp. 272-276: *“Si tratta del più significativo valore aggiunto, alla base della organizzazione che governa le premesse della canalizzazione dei ricorsi verso le proposte di definizione ex art. 380 bis c.p.c.*



CAMERA DEGLI AVVOCATI TRIBUTARISTI DEL VENETO

In questo contesto si colloca la recente notizia della sperimentazione di un sistema di spoglio assistito dall'IA presso la Sezione tributaria. In base alle informazioni disponibili, il sistema automatico elabora una scheda riepilogativa della materia, dello svolgimento del processo, dei motivi di ricorso e delle difese della controparte, senza ricercare precedenti né indicare il possibile esito della controversia.³⁰

Pur distinguendosi dalla più ampia funzione istituzionale dello spoglio, questa elaborazione può incidere sulla rappresentazione preliminare della causa. Un motivo omesso o sintetizzato in modo infedele, una questione impropriamente qualificata come ripetitiva o l'assimilazione a controversie non omogenee possono alterare la percezione delle questioni sottoposte alla Corte e orientarne la successiva trattazione.

La preoccupazione riguarda soprattutto la possibilità che una rappresentazione erronea concorra all'instradamento del ricorso verso il procedimento di decisione accelerata previsto per i ricorsi ritenuti inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati. La scheda non coincide con la PDA e non ne produce autonomamente gli effetti; può tuttavia costituire un elemento preparatorio della valutazione dalla quale la proposta trae origine. Il rischio è che l'errore nella sintesi o nella classificazione si propaghi alla successiva valutazione del magistrato.

Certo la PDA non predetermina l'esito del giudizio e la parte può richiedere la decisione del ricorso secondo le modalità previste dalla legge. Tale possibilità non rende però irrilevante l'erroneità dell'iniziale catalogazione automatica: il ricorso è già oggetto di un apprezzamento preliminare sfavorevole, del quale la difesa deve far emergere le eventuali premesse inesatte. Se queste dipendono da omissioni non riconoscibili, il condizionamento potrebbe persistere anche nelle fasi successive.

Occorre quindi prevenire il consolidamento dell'errore. L'omessa rappresentazione di un motivo, l'erronea ricostruzione di un presupposto processuale o l'inesatta qualificazione di una censura possono concorrere a prospettare un'inammissibilità che l'esame diretto degli atti avrebbe consentito di escludere. Si tratta di un rischio da prevenire, senza presumere che si sia già concretizzato nella sperimentazione descritta.

Il controllo umano deve pertanto investire sia la formazione della scheda sia il suo impiego. Viene riferito che nella sperimentazione in Cassazione l'operatore confronta l'elaborato con

(PDA), la scelta delle udienze camerali, la selezione delle udienze pubbliche, la rimeditazione dei precedenti, la prevenzione dei contrasti anche intersezionali, la condivisione interna della giurisprudenza ferma e di quella in possibile mutamento anche a breve termine. Così ridefinendo, in altri termini, una nomofilachia vigile sui propri dati e dinamica nella sua progressione, specie nelle materie oggetto di frequenti riforme normative (come la protezione internazionale, la famiglia, la crisi d'impresa, l'intera materia tributaria, segmenti della responsabilità e dell'esecuzione forzata, il diritto del lavoro e la previdenza, oltre – in generale – al diritto processuale e i riti speciali) e dunque con impatto critico per la incessante novità delle norme e le sempre più ricorrenti questioni di diritto transitorio e intertemporale”.

³⁰ Cimmarusti I., *L'IA sbarca in Cassazione: riordina i ricorsi ma a decidere è il giudice*, in *Il Sole 24 Ore*, 17.09.2026. Ciriello A., intervento al convegno “Sandboxing e sperimentazione dell'intelligenza artificiale nel processo civile”, Roma, Camera dei Deputati 21.09.2026.



il fascicolo e che il magistrato ne supervisiona il contenuto prima dell'inserimento nel sistema di gestione. L'effettività della garanzia dipende dall'approfondimento della verifica e dalla possibilità di accertare la completezza e la fedeltà della sintesi rispetto agli atti originali.³¹

Una scheda linguisticamente ordinata può esercitare una forza persuasiva tanto maggiore quanto minore è il tempo disponibile per confrontarla con il fascicolo. La verifica della sua sola coerenza interna non consente di riconoscere il documento escluso, l'eccezione omessa o il motivo riformulato. La selezione delle informazioni deve quindi essere ricostruibile, affinché la supervisione non si riduca alla ratifica di un quadro già delimitato dal sistema.³²

Analoga cautela riguarda l'eventuale raggruppamento dei ricorsi: la somiglianza lessicale o tematica non dimostra infatti l'identità delle questioni giuridiche né dei presupposti processuali e fattuali. Le sperimentazioni secondo la classificazione semantica hanno da tempo dimostrato i rischi delle selezioni preventive e della marginalizzazione degli orientamenti meno frequenti o delle pronunce innovative. Un'assimilazione impropria può impedire di riconoscere la peculiarità del ricorso, un contrasto interpretativo o la necessità di rimeditare un indirizzo interpretativo.³³

Alle garanzie interne dovrebbe affiancarsi, nella prospettiva qui proposta, la verifica dei difensori. La parità informativa richiamata dal CSM e la comprensibilità delle elaborazioni per magistrati e parti raccomandata dal CPGT militano a favore della conoscibilità della componente descrittiva e classificatoria della scheda, quando essa orienti la trattazione.³⁴

Il contraddittorio può far emergere omissioni o inesattezze non rilevate dal controllo interno, grazie alla conoscenza privilegiata degli atti e delle questioni che ciascuna parte possiede. L'esigenza di rendere contestabili gli errori e le distorsioni capaci di influenzare il giudizio

31 Cimmarusti I., *L'IA sbarca in Cassazione: riordina i ricorsi ma a decidere è il giudice*, cit. Il resoconto descrive il confronto della scheda con il fascicolo da parte dell'operatore e la supervisione del magistrato prima dell'inserimento manuale nel sistema di gestione.

32 Arcella R., *Tre sperimentazioni forensi: dalla rinominazione cronologica degli atti all'“assistente del giudice”* tra API, RAG e flussi di lavoro, in Ciriello A. (a cura di), *Giustizia 4.0: diritti, algoritmi e nuovi equilibri*, Napoli, 2026, pp. 485-497, spec. p. 491, § 4; p. 495, § 6; p. 496, § 7; Simoncini A., *La dimensione costituzionale della giustizia predittiva. Riflessioni su intelligenza artificiale e processo*, in *Riv. dir. proc.*, 2024, n. 2, pp. 403 ss., sulla rilevanza costituzionale dell'impiego di sistemi di IA nell'attività propriamente giudiziaria e sui limiti alla sostituzione algoritmica della funzione decisoria.

33 Spagnoletti V., *Le prime idee di sperimentazione: agenti Copilot e casi d'uso*, in Ciriello A. (a cura di), *Giustizia 4.0*, cit., pp. 517-525, spec. p. 520, § 2. Palmirani M., *L'IA nella giustizia: un bilanciamento possibile fra innovazione e democrazia*, in *Questione Giustizia*, 20.05.2026, § 2, pp. 4-6, spec. p. 5, lett. d), f) e g).

34 CSM, delibera 8 ottobre 2025, premesse, p. 1; CPGT, raccomandazioni allegate alla delibera n. 275 del 3 marzo 2026, §§ 4 e 7, pp. 11 e 17-18; D'Ascola P., *Relazione cit.*, cap. XIII, § 5.3, pp. 309-310; § 5.4, p. 311; § 5.5, pp. 312-313..



è sottolineata negli approfondimenti sull'applicazione dei principi del giusto processo all'utilizzo processuale dell'IA.³⁵

L'accesso dei difensori alla scheda dovrebbe avvenire in tempo utile a correggerne le inesattezze prima che concorrano a determinare il percorso processuale del giudizio, in particolare prima della formulazione di una PDA. Le osservazioni potrebbero riguardare la completezza e correttezza dei dati processuali, dei motivi e delle questioni, delle classificazioni e dei raggruppamenti; il loro esame e l'eventuale rettifica della scheda spetterebbero al magistrato addetto allo spoglio.³⁶

Questa verifica lascerebbe impregiudicate le valutazioni riservate alla Corte, assicurando che esse muovano da una rappresentazione fedele della controversia. La funzione ausiliaria dello strumento deve essere sempre valutata in relazione ai suoi effetti concreti, affinché un errore nella preparazione del fascicolo non acquisti il peso di una valutazione giuridica e non comprometta il giudizio.³⁷

Il controllo deve infine investire il modo in cui il sistema orienta l'attenzione del magistrato: risposte persuasive, tendenza a confermare le ipotesi iniziali e sovraccarico di argomenti possono favorire un'adesione percepita come autonoma³⁸. Anche per questo è necessario coinvolgere l'avvocatura nella definizione delle modalità di impiego dello spoglio assistito e nella verifica della scheda.³⁹

5. La formazione dei nuovi magistrati tributari

³⁵ Morelli C., *Intelligenza artificiale, il principio del giusto processo aggiorna le garanzie*, in Altalex, rubrica Avvocato 4.0, 27.04.2026.

³⁶ Cfr. Covelli M. R., intervento nella sezione "Saluti istituzionali", in Ciriello A. (a cura di), *Giustizia 4.0*, cit., pp. 117-119, spec. p. 118, § 4, a sostegno dell'esigenza di garanzie partecipative rispetto all'impiego dell'IA.

³⁷ Ciriello A., Introduzione al focus "*Cosa aspettarsi dal futuro prossimo: la parola ai tecnici*", in Ciriello A. (a cura di), *Giustizia 4.0*, cit., pp. 179-182, spec. p. 180, § 3; Piana D., *La cognizione del dubbio nell'era dell'IA. Profili di metodo e di formazione per tutelare l'autonomia del giudizio*, intervento al Convegno di Capri 2026, spec. pp. 2-4, sull'interazione con l'IA come relazione già cognitiva, prima ancora che decisionale e sulla necessità di preservare la capacità dell'operatore di mantenere autonomia rispetto all'elaborazione algoritmica.

³⁸ Terracciano G., *Intelligenza artificiale e funzione pubblica: dal principio di trasparenza al diritto alla spiegazione*, in Ciriello A. (a cura di), *Giustizia 4.0*, cit., pp. 141-144, spec. p. 142, § 2, sul rischio che la pervasività degli strumenti algoritmici renda difficilmente distinguibile la decisione umana da quella indotta dalle elaborazioni del sistema. Severino P., *Diritti, algoritmi e nuovi equilibri: i rischi della giustizia predittiva e la formazione come consapevolezza diffusa*, in Ciriello A. (a cura di), *Giustizia 4.0*, cit., pp. 157-162, spec. p. 160, sulla distorsione da automazione, sull'eccessivo affidamento nella soluzione algoritmica e sul rischio di progressiva delega della decisione alla macchina.

³⁹ Palmirani M., *L'IA nella giustizia: un bilanciamento possibile fra innovazione e democrazia*, in *Questione Giustizia*, 20.05.2026, § 4, pp. 8-10; § 5, pp. 10-11.



CAMERA DEGLI AVVOCATI TRIBUTARISTI DEL VENETO

La costruzione della magistratura tributaria professionale, avviata dalla legge n. 130/2022, rende la discussione sull'utilizzo dell'IA nel processo tributario particolarmente attuale.

I nuovi magistrati entrano in un sistema nel quale gli strumenti digitali sono già parte del lavoro quotidiano e l'uso dell'IA può presentarsi come componente ordinaria dell'organizzazione. È dunque necessario un investimento formativo consapevole. Gli episodi sopra ricordati dimostrano che l'uso critico e consapevole degli strumenti tecnici da parte dei giudici tributari debba essere convintamente assimilato prima che si consolidino prassi difficili da correggere⁴⁰.

La formazione deve quindi investire anche il senso giuridico del limite: riconoscere quando un'operazione apparentemente documentale contiene anche una valutazione, individuare ciò che la sintesi ha escluso, verificare la pertinenza delle fonti, preservare il tempo necessario alla lettura personale e diretta degli atti.⁴¹

Il nuovo magistrato tributario entra in una giurisdizione che, pur condividendo con quella ordinaria i principi costituzionali, unionali e convenzionali del giusto processo, mantiene una propria autonoma organizzazione e una peculiare cultura processuale⁴².

La formazione sull'IA dovrebbe quindi evitare una mera trasposizione dei modelli elaborati per la magistratura ordinaria e misurarsi con i tratti specifici del processo tributario: tendenziale prevalenza della prova documentale, frequente serialità delle questioni, forte tecnicità delle fonti e costante compresenza di diritto interno e diritto dell'Unione. È proprio in un simile contesto che l'apparente neutralità della classificazione automatica può risultare più seducente e, perciò, richiedere maggiore capacità critica.⁴³

6. Il ruolo e la responsabilità dell'avvocatura. Conclusioni

In questo scenario, l'avvocato tributarista è chiamato a un compito che investe insieme la propria attività e le condizioni di esercizio della giurisdizione. La sua funzione di presidio della legalità processuale comprende la difesa dell'effettivo contraddittorio dal quale la decisione deve partire.

Quando la tecnologia incide sulla selezione, sull'aggregazione o sull'orientamento delle cause, la scelta organizzativa coinvolge diritto di difesa, contraddittorio, parità delle armi e

⁴⁰ Piana D., *La cognizione del dubbio nell'era dell'IA*, cit., pp. 5-6, che propone una formazione non soltanto normativa e astratta, ma fondata su "laboratori d'uso" dell'IA, diretti a sviluppare nell'operatore una cultura del dubbio e la capacità di riconoscere concretamente il rischio di errore nell'interazione con il sistema.

⁴¹ Palmirani M., *L'IA nella giustizia: un bilanciamento possibile fra innovazione e democrazia*, in *Questione Giustizia*, 20.05.2026, § 3, pp. 7-8.

⁴² Manzon E., *Genesi prossima, avvio e prospettive della nuova magistratura tributaria professionale*, *Giustizia Insieme*, 05.06.2026; Tiengo M., *Grandi aspettative sulla nuova giustizia tributaria*, *Giustizia Insieme*, 24.07.2026.

⁴³ Autuori G.A., «Umano, troppo umano». *Intelligenza artificiale e diritto tributario*, cit., § 3.3; cfr. anche § 4.



CAMERA DEGLI AVVOCATI TRIBUTARISTI DEL VENETO

fiducia nell'imparzialità del giudice. Non può quindi essere trattata come questione meramente interna all'ufficio giudiziario.

È quindi necessario che ogni sperimentazione, anche solo della fase di spoglio del ricorso introduttivo in Cassazione o più in generale dei sistemi di IA nell'attività dei giudici tributari, sia accompagnata dagli organi di autogoverno della magistratura ma anche dall'avvocatura, affinché le scelte tecniche siano valutate anche per i loro effetti sull'indipendenza del giudice e sulle garanzie delle parti nell'ambito del giusto processo.⁴⁴

Questa esigenza di trasparenza e garanzia nell'utilizzo dell'AI nel settore tributario è da sempre sostenuta da UNCAT, come dimostra l'organizzazione dell'VIII Congresso nazionale UNCAT di Venezia 2025 sul tema *“La riforma tributaria al tempo dell'intelligenza artificiale”* e le mozioni approvate nei diversi consessi giuridici.⁴⁵

È obiettivo del tempo presente e dei prossimi anni che la tecnologia possa essere governata anche nell'attività giurisdizionale secondo criteri di responsabilità, dignità e centralità della persona e rendicontabilità delle scelte: la giustizia deve rimanere antropocentrica, ossia amministrata da persone pienamente responsabili delle proprie decisioni.⁴⁶

L'intelligenza artificiale è già entrata nel mondo giudiziario. Le sperimentazioni, le linee guida degli organi di autogoverno, le sentenze redatte con l'ausilio dell'IA dimostrano la stringente attualità dell'argomento. Occorre affrontarlo senza consentire che i confini della funzione giudiziaria siano definiti dalle capacità tecniche degli strumenti.

Tutte le fonti normative ribadiscono il primato della legge, l'indipendenza del giudice, la riserva umana delle valutazioni e la necessità di garanzie per gli impieghi ad alto rischio. La trasparenza metodologica deve permettere la comprensione del funzionamento dei sistemi automatici e l'eventuale contestazione di tutto ciò che incide sui diritti e al contempo la responsabilità delle decisioni deve rimanere identificabile.

Nel settore tributario queste esigenze sono particolarmente impellenti. La serialità del contenzioso, la pressione sui tempi di decisione, il peso dei ricorsi sulla Sezione tributaria e la costruzione della nuova magistratura professionale rendono più alto il rischio che il caso

⁴⁴ Morelli C., *“Una sandbox IA per la Giustizia”*, in Altalex, 20.07.2026, <https://www.altalex.com/documents/news/2026/07/20/una-sandbox-ai-per-la-giustizia>.

⁴⁵ UNCAT, Mozione congressuale dell'VIII Congresso nazionale, Venezia, 4-5 aprile 2025, pp. 2-4, punti A-D; UNCAT, mozione *“Tutela dei diritti fondamentali nell'uso dell'intelligenza artificiale nei controlli fiscali”* approvata nel XXXVI Congresso nazionale forense, Torino, 16-18 ottobre 2025, pp. 1, 3-5.

⁴⁶ Draghi M., intervento all'inaugurazione del 163° anno accademico del Politecnico di Milano, 1° dicembre 2025; Mattarella S., intervento al XIX Simposio COTEC, Venezia, 17 giugno 2026; Leone XIV, lettera enciclica *Magnifica humanitas*, 15-25 maggio 2026, par. 103-109; Benanti P., *L'uomo è un algoritmo? Il senso dell'umano e l'intelligenza artificiale*, Roma, 2025, sul necessario recupero di un «pregiudizio umanista» e sulla configurazione dell'intelligenza algoritmica quale strumento al servizio della dignità umana.



CAMERA DEGLI AVVOCATI TRIBUTARISTI DEL VENETO

singolo venga assorbito e deciso all'interno della categoria alla quale un sistema automatico lo abbia assegnato.

Il processo tributario del futuro sarà il banco di prova dell'efficienza tecnologica, dell'indipendenza del giudice e del Giusto Processo.⁴⁷

Anche in un contesto così impegnativo l'avvocatura specialistica saprà essere pronta a svolgere consapevolmente il proprio ruolo in difesa dei diritti e della legalità.

Avv. Michele Tiengo

Presidente della Camera degli Avvocati Tributaristi del Veneto

⁴⁷Autuori G.A., «Umano, troppo umano». *Intelligenza artificiale e diritto tributario*, cit., § 4, sulla «riserva di umanità» quale presidio della funzione giurisdizionale e sul rischio di una tecnocrazia giudiziaria opaca. FLICK G.M., *Intelligenza artificiale e giustizia*, in *LavoroDirittiEuropa* n. 1/2025, p. 2.